

Maggio 2022

sommario

SCADENZE	3
SCADENZARIO GIUGNO 2022	3
FISCALE	12
NUOVE REGOLE ESEROMETRO LUGLIO 2022, QUAL È LA TUA OPINIONE?	12
CIRC.ADE 14/E: CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI (E ALTRI)	13
CREDITO IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA – CIRC. ADE 13/E/2022	15
DL 4, 17, 20 e 50: CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS	16
ESTERO	38
EGITTO: NOVITÀ SULL'EMISSIONE DI L/C PER L'IMPORT DI DETERMINATE MERCI	38
BREXIT: SLITTAMENTO DEI CONTROLLI DOGANALI	39
AVVISO AGLI IMPORTATORI DI PRODOTTI TESSILI DAL BANGLADESH	40
MODIFICATO IL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT DI ACCESSORI PER TUBI	41
RETTIFICA DELLA TARIFFA DOGANALE 2022	42
DIVIETO DI ESPORTARE BENI DI LUSO IN RUSSIA: ULTERIORI CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE	43
EGITTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I PAGAMENTI DALL'EGITTO	44

LAVORO	45
MISURE ANTI COVID NEI LUOGHI DI LAVORO DAL 1° MAGGIO: STOP AL GREEN PASS, RIMANGONO LE MASCHERINE	45
SOLIDARIETA' COL POPOLO UCRAINO: ACCORDO PER CONTRIBUTI VOLONTARI.....	47
DISPONIBILITÀ DELLA STESURA DEFINITIVA DEL CCNL CONFIMI MECCANICA FIM CISL- UILM UIL DEL 7 GIUGNO 2021	48
A LUGLIO UN'INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I LAVORATORI.....	49
OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI	51
BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)	51
BANDO FORMAZIONE LAVORO – ANNO 2022 (22FL)	52
INCENTIVI PER ELETTRONICA INNOVATIVA - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	53
CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR AZIENDALI NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)	53
FORMAZIONE	54
WEBINAR: PAGAMENTI INTERNAZIONALI – COME METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI	54
GLI INCOTERMS® 2020 CON FOCUS SULLE NOVITÀ	54
SICUEZZA - AMBIENTE	55
BANDO ISI INAIL 2021	55

SCADENZE
SCADENZARIO GIUGNO 2022

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
venerdì 3/6/22	LIBRETTO FAMIGLIA. Comunicazione dei dati delle prestazioni di lavoro occasionale tramite libretto famiglia del mese precedente.	Utilizzatori libretto famiglia	INPS a mezzo piattaforma dedicata o contact center.	Art. 54 bis, Legge n. 96/Inps circ. n. 107/2017.
mercoledì 15/6/22	MODELLO 730. Per le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti entro il 31 maggio al CAF / Intermediario abilitato, termine per: - la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei prospetti (730-3/730-4) nonché delle buste contenenti il modello 730-1 (scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF); - la consegna all'interessato copia della dichiarazione elaborata compreso il relativo prospetto di liquidazione (730-3).	CAF o intermediari e Contribuenti	La trasmissione va effettuata in via telematica e riguarda le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione e i mod. 730-1.	
mercoledì 15/6/22	FATTURAZIONE DIFFERITA. Termine per l'emissione delle fatture differite relative alle cessioni di beni effettuate nel mese precedente con emissione di DDT o alle prestazioni di servizi effettuate (in senso IVA) nel mese precedente individuabili mediante idonea documentazione.	Contribuenti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (ad eccezione per i casi di esonero e divieto) per la fattura elettronica.	Considerare le fatture nella liquidazione periodica relativa al mese di effettuazione dell'operazione.
mercoledì 15/6/22	FATTURE ATTIVE. Termine per l'annotazione delle fatture attive relative ad operazioni effettuate nel mese precedente.	Contribuenti I.V.A.	Registro I.V.A. vendite art. 23 DPR 633/1972	
mercoledì 15/6/22	RAVVEDIMENTO OMESSI VERSAMENTI. Termine per la regolarizzazione, con applicazione degli interessi legali e della sanzione ridotta al 1,5%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute che dovevano essere effettuati entro il 16 del mese di maggio. Nb.: Si evidenzia che dal 2016 le sanzioni sono ridotte/dimezzate se la regolarizzazione avviene entro i	Contribuenti con omessi versamenti	Versamento con Mod. F24 dei tributi, degli interessi e delle sanzioni.	Cod. tributo sanzioni: 8904 (IVA); 8906 (ritenute); 8902 (addiz. Reg.le); 8926 (addiz. Com.le); 8918 (Ires); 8907 (Irap); 8918 (Ires). Gli interessi legali relativi al ravvedimento vanno versati con specifici codici tributo: 1991 (Interessi - IVA); 1994 (interessi - Add.le Reg.le); 1998 (interessi -Add.le Com.le); 1990,(interessi - IRES); 1989 (Interessi - IRPEF); 1992 (Interessi - Imposte sostitutive); 1993

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
	90 giorni: • sanzione del 0,1% giornaliero per ritardi brevi fino a 14 giorni; • sanzione del 1,5% per ritardi dal 15° al 30° giorno; • sanzione del 1,67% per la regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza.			(interessi IRAP). Si precisa che gli interessi legali relativi al ravvedimento di ritenute continuino ad essere sommati al codice tributo (RM. n.109/E del 22/5/2007 - RM. n.368/E del 12/12/2007). Per approfondimenti: http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=206&Itemid=246
giovedì 16/6/22	INPS DIPENDENTI. Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni del mese precedente.	Datori di lavoro	Con Modello F24.	
giovedì 16/6/22	INPS COLLABORATORI. Versamento all'Inps del contributo alla Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi, amministratori) e degli associati in partecipazione.	Committenti di lavoro parasubordinato	Con Modello F24.	Si ricorda che dal 1° gennaio 2016, in base all'art. 52 D. Lgs. 81/2015 (Jobs Act) è abrogata la disciplina del lavoro a progetto, ossia degli artt. da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003.
giovedì 16/6/22	IMU. Termine per il pagamento dell'acconto o unico versamento dell'imposta IMU calcolata per l'anno 2022. Si evidenzia che dal 2022 l'agevolazione per il possesso dell'abitazione principale viene limitata ad un solo immobile , scelto dai componenti del nucleo familiare, anche nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenza e dimora abituale in immobili siti in Comuni differenti (ex art. 1 co. 741 lett. b L. 160/2019).	Contribuenti soggetti IMU	Con Modello F24.	Per approfondimenti vedi sito > servizi > fiscale > approfondimenti > Imu e Tasi http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=201&Itemid=246
giovedì 16/6/22	LIQUIDAZIONE IVA. Determinazione della differenza a debito o a credito relativa al mese precedente.	Contribuenti I.V.A. mensili	Annotazione sul registro I.V.A. delle vendite o su quello dei corrispettivi	Nonostante la semplificazione operata dal DPR 435/01, si ritiene opportuno annotare comunque le liquidazioni nei registri.
giovedì 16/6/22	VERSAMENTO I.V.A. risultante dalla liquidazione periodica del mese precedente. Minimo euro 25,83.	Contribuenti I.V.A. mensili	Con Modello F24.	Codice tributo mensili 6005; Per la compensazione il mod. F24 va presentato anche se con saldo a zero.
giovedì 16/6/22	RITENUTE REDDITI CAPITALE. Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di capitale corrisposti nel mese precedente.	Tutti i sostituti d'imposta	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo: 1025; 1030; 1031; 1032; 1035; 1243.N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 16/6/22	RITENUTE REDDITI LAVORO. Versamento delle ritenute Irpef su compensi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese precedente.	Datori di lavoro e committenti di lavoro autonomo	Con Modello F24	Codici tributo: 1001 retribuzioni, 1002 arretrati, 1004 assimilati (compresi collaboratori), 1012 Tfr, 1038 provvigioni, 1040 lavoro autonomo. N.B. Dal 10/01/2008 indicare anche il mese di riferimento "00MM" (R.M. 395/E/2007).
giovedì 16/6/22	RITENUTE SU ADDIZIONALI. Versamento delle rate di addizionale regionale e comunale all'Irpef (saldo e acconto).	Datori di lavoro	Con Modello F24	Codici: 3802 per l'addizionale regionale; 3848 per l'addizionale comunale a saldo; 3847 per l'addizionale comunale in acconto. Va indicato anche il mese di riferimento (00MM). Per l'addizionale regionale va indicato anche il codice regione e per quella comunale il codice catastale del comune. Rif. R.M. n. 368/E/07 e R.M. n. 395/E/07.
lunedì 20/6/22	CONAI. Presentazione della dichiarazione mensile di maggio.	Soggetti iscritti al Conai	Invio telematico.	Per ulteriori informazioni contattare l'area Sicurezza e Ambiente dell'Associazione Tel. 0444-232210.
lunedì 20/6/22	QUOTA ASSOCIATIVA APINDUSTRIA. Versamento della quota associativa del mese precedente.	Associati APINDUSTRIA	A mezzo bonifico, assegno bancario o conto corrente postale.	
lunedì 20/6/22	MODELLO 730. Per le dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti entro dal 1/6 al 20/6 al CAF / Intermediario abilitato, termine per: - la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730 comprensivi dei prospetti (730-3/730-4) nonché delle buste contenenti il modello 730-1 (scelta della destinazione dell'8 per mille e del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF); - la consegna all'interessato copia della dichiarazione elaborata compreso il relativo prospetto di liquidazione (730-3).	CAF o intermediari e Contribuenti	La trasmissione va effettuata in via telematica e riguarda le dichiarazioni elaborate, i prospetti di liquidazione e i mod. 730-1.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
lunedì 27/6/22	INTRASTAT. Presentazione degli elenchi mensili relativi al mese di maggio	Aziende che presentano i modelli INTRASTAT con cadenza mensile	Utilizzo del Servizio Telematico Doganale o Entratel.	Elenco per le operazioni effettuate: cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle previste negli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972. Elenco per le operazioni acquisite: acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Elenco 1 – sexies per il trasferimento di beni relativi alle operazioni cd. "call-off stock".
mercoledì 29/6/22	BILANCIO SOCIETA'. Termine ordinario per l'approvazione del bilancio 2021 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare.	Società di capitali		Il bilancio e le relazioni devono restare depositati nei 15 giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione,
giovedì 30/6/22	CREDITO D'IMPOSTA GASOLIO AUTOTRAZIONE - RIMBORSO. Presentazione della domanda di rimborso del credito non utilizzato in compensazione entro il 31/12/2021 - relativo al primo, secondo e terzo trimestre 2020 e quarto trimestre 2019.	Tutte le aziende interessate	All'UTF o all'agenzia delle Dogane competente territorialmente.	Per approfondimenti si veda il materiale disponibile nel ns. sito all'indirizzo www.apindustria.vi.it > fiscale > Approfondimenti > Credito di imposta gasolio . http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=category&id=199&Itemid=246
giovedì 30/6/22	LIBRO UNICO DEL LAVORO. Obbligo di stampa del Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, di consegna di copia al soggetto obbligato alla tenuta, in relazione al periodo di paga precedente.	Datori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari	Mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.	Art. 39, L. 133/2008 Art. 40, L. 214/2011. DM 9.7.2008 Min. Lavoro circ. 20/2008 INAIL nota 9.12.2008.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 30/6/22	UNIEMENS. Trasmissione telematica delle informazioni relative ai flussi contributivi e retributivi relativi al mese di MAGGIO.	Datori di lavoro di lavoratori subordinati di qualsiasi categoria e qualifica, ovvero tenuti alla compilazione della parte della sezione "dati previdenziali ed assistenziali Inps" della CU; committenti di lavoro parasubordinato, relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione, per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa.	Mediante trasmissione telematica e procedura informatica denominata "UniEmens". La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitati.	Per l'abilitazione diretta occorre compilare apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono per l'invio delle denunce mensili DM10/2 e/o EMENS.
giovedì 30/6/22	IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONI. Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal Primo Giugno. L'imposta è dovuta per la prima annualità, per ciascuna delle annualità successive, per le proroghe di contratti.	Titolari di contratti di locazione (escluso cedolare secca persone fisiche)	Modello F24 elide.	
giovedì 30/6/22	DICHIARAZIONE IMU. Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili relativamente ai quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1/1/2021.	Contribuenti soggetti IMU (soggetti ires, società di persone, enti, imprese individuali e persone fisiche)	Con apposito modello.	Art. 1 co. 769 Legge 160/2019.
giovedì 30/6/22	REDDITI MODELLO CARTACEO. Presentazione del modello REDDITI 2022 in forma cartacea all'ufficio postale per le persone fisiche (nei casi consentiti).	Persone fisiche	Solamente presso l'ufficio postale.	Per imprese e altri soggetti che presentano la dichiarazione con modalità telematica, il termine di presentazione scade il 30 novembre 2021. Si precisa che la dichiarazione in forma cartacea non può essere più presentata in banca.
giovedì 30/6/22	AIUTI DI STATO - AUTODICHIARAZIONE. Termine di presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19, sulla base del Temporary Framework.	Soggetti che hanno fruito degli Aiuti di stato	Presentazione diretta all'Agenzia delle entrate o tramite intermediario abilitato.	Prov. ADE del 27/04/2022. Per maggiori informazioni si rinvia al sito dell'Associazione al seguente link: https://www.apindustria.vi.it/servizi/fiscale/in-evidenza/9273-aiuti-covid-19-autocertificazione-entro-il-30-

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
				06-2022.html
giovedì 30/6/22	DICHIARAZIONE E VERSAMENTO MENSILE IVA IOSS. Presentazione della dichiarazione IVA e relativo versamento del mese precedente dei dati delle vendite a distanza di beni importati ≤ a 150,00 euro verso privati UE (B2C).	Soggetti aderenti al regime IOSS	Portale dell'Agenzia delle entrate.	Prov. Ae 25/6/2021.
giovedì 30/6/22	DIRITTO CAMERALE. Versamento del diritto annuale dovuto alla C.C.I.A.A. per la sede e per le unità locali senza maggiorazione.	Soggetti iscritti al Registro Imprese C.C.I.A.A.	Con mod. F24. Possibilità di compensazione con crediti d'imposta. Non è ammessa la rateizzazione.	Codice tributo: 3850. Il versamento potrà essere, in alternativa, eseguito entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. http://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:diritto-annuale-cciaa&catid=207&Itemid=246
giovedì 30/6/22	VERSAMENTO I.V.A. dovuta sui maggiori ricavi o compensi per effetto dell'adeguamento agli ISA per l'anno 2021 nella dichiarazione REDDITI 2022.	Contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale)	Con Modello F24.	Codici tributo: 6494 iva da adeguamento agli studi di settore; 4726 maggiorazione del 3% per le persone fisiche; 2118 maggiorazione del 3% per gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche. E' possibile effettuare il versamento entro 30gg. successivi con la maggiorazione dell'0,40% (R.M.n.28 del 31/5/2005)
giovedì 30/6/22	INPS GESTIONE SEPARATA. Pagamento del saldo 2021 e del 1° acconto dei contributi dovuti per il 2022.	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS	INPS a mezzo F24.	
giovedì 30/6/22	CEDOLARE SECCA - LOCAZIONI. Versamento (ove dovuto) del saldo 2021 e primo acconto 2022 per la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi.	Persone fisiche che applicano la cedolare secca	Con Modello F24.	

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 30/6/22	IMPOSTE REDDITI PF SP SC ENC. Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione REDDITI 2022 senza maggiorazione dello 0,40%. L'IVA annuale non versata al 16.3 dovrà essere versata entro oggi maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 al 30.6.	Persone fisiche, imprese individuali e professionisti, Società di persone, Società di capitali e Enti non commerciali con periodo di imposta coincidente con l'anno	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codici tributo: 4001 saldo Irpef; 4033 acconto Irpef prima rata; 3801 addiz.le reg.le; 3817 addiz.le comunale. Codici tributo: 2001 acconto Ires prima rata; 2003 saldo Ires; 6099 saldo IVA annuale. Attenzione, la scadenza è mobile per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. E' possibile effettuare i versamenti entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%.
giovedì 30/6/22	IMPOSTA IRAP. Versamento della imposta dovuta dalla dichiarazione IRAP 2022 senza maggiorazione dello 0,40%. L'IVA annuale non versata al 16.3 dovrà essere versata entro oggi maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione dal 16.3 al 30.6.	Persone fisiche, imprese individuali e professionisti, Società di persone, Società di capitali e Enti non commerciali	Con mod. F24. Sono possibili sia la compensazione che la rateizzazione.	Codici tributo: 3812 acconto Irap prima rata; 3800 saldo Irap; 3801. E' possibile effettuare i versamenti entro 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,4%. Attenzione, la scadenza è mobile per le società che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
giovedì 30/6/22	RIVALUTAZIONI BENI IMPRESA. Versamento della seconda rata, dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio al 31.12.2020, per i soggetti "solari") e per l'eventuale affrancamento del saldo attivo ex art. 110 DL 104/2020.	Tutte le aziende interessate (rivalutazione beni di impresa)	Con Modello F24, è possibile la compensazione.	Codici tributo di nuova istituzione. Per maggiori informazioni si rinvia al sito dell'associazione al seguente link https://www.apindustria.vi.it/index.php?option=com_docman&view=download&alias=14645-nuovi-codici-tributo-rivalutazione-beni-d-impresa-20210505mcr1&category_slug=apiweekly-202105n1-05-maggio-2021&Itemid=300668
giovedì 30/6/22	RIVALUTAZIONI TERRENI. Versamento (terza rata) dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei terreni agricoli ed aree edificabili nonché il termine per la redazione ed asseverazione della perizia giurata con riferimento alla situazione del 1/1/2020 (ex art. 1 co.963-694 Legge n. 160/2019).	Soggetti "privati" possessori di terreni edificabili e/o agricoli	Con Modello F24.	Codice tributo: 8056.

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
giovedì 30/6/22	RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI. Versamento (terza rata) dell'imposta sostitutiva dell'11% calcolata sul valore periziato delle partecipazioni, possedute non in regime di impresa, con riferimento alla situazione del 1/1/2020 (ex art. 1 co. 693-694 Legge n. 160/2019).	Soggetti "privati" in possesso di partecipazioni "non quotate"	Con Modello F24.	Codice tributo: 8055
giovedì 30/6/22	VERSAMENTI RATEIZZATI. Versamento rata delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi.	Contribuenti non titolari di partita IVA (persone fisiche)	Modello F24	Contribuenti che hanno scelto la rateizzazione.

Promemoria: scadenze con data variabile

SCADENZA	COSA	CHI	COME E DOVE	NOTE
Entro 7 giorni dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale o, in caso di mancato accordo, dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGS/CDS. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) o a Contratti di Solidarietà (CdS)	In unica soluzione, contestualmente: - Al Ministero del Lavoro - Alle Direzioni Territoriali del Lavoro territorialmente competenti.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (entro la fine del mese successivo per sospensioni dovute ad eventi atmosferici)	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CIGO. Termine per la domanda di concessione.	Datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo)	In via telematica all'Inps territorialmente competente, indicando: - causa della sospensione o riduzione - presumibile durata - nominativi dei lavoratori interessati - ore richieste.	Il nuovo termine si applica alle sospensioni o riduzioni di orario, verificatesi a partire dal 24 settembre 2015 (D.lgs. n. 148/2015 del 23 settembre 2015).
Entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA	FATTURA IMMEDIATA. Termine ultimo di emissione/trasmissione della fattura immediata	Soggetti I.V.A.	Modalità elettronica SDI (salvo i casi di esonero o divieto)	Art. 21 co. 4 lettera a) DPR 633/1972.
Prima dell'inizio della prestazione	COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI. Invio all'Ispettorato territoriale dei dati relativi ai rapporti di lavoro autonomo ex art. 2222.	Generalità dei committenti che operano in qualità di imprenditori	Dal 1° maggio 2022 esclusivamente in via telematica tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro (N.B non più ammessa procedura transitoria tramite e-mail)	Art. 13, D.L. n. 146/2021, conv. in L. n. 215/2021; art. 14, comma 1, D. Lgs. N. 81/2008. Nota INL n. 29 del 11/1/22.

FISCALE**NUOVE REGOLE ESTEROMETRO LUGLIO 2022, QUAL È LA TUA OPINIONE?**

Confimi Industria e Associazione Nazionale Commercialisti hanno predisposto un sondaggio per raccogliere il *sentiment* dagli operatori su difficoltà e/o gradimento delle nuove modalità di gestione dell'esterometro che saranno obbligatorie per le operazioni effettuate dal prossimo 1° luglio 2022, attraverso l'uso dei flussi singoli della fatturazione elettronica.

Ricordiamo che la citata decorrenza dal prossimo 1° luglio (anziché dal 1° gennaio 2022) è frutto del positivo epilogo delle sollecitazioni delle due Associazioni (da sempre attente al tema) in seno all'audizione al collegato fisco lavoro dello scorso novembre.

Il questionario si compila ON LINE attraverso il link sotto indicato che rimarrà attivo **fino al 20 maggio**:

<https://forms.gle/9oWEooNZkZscpiu46>

Ai fini della normativa sulla privacy si informa che i dati sono raccolti in modo anonimo e saranno trattati esclusivamente in forma aggregata e statistica al fine di orientare le prossime azioni di sensibilizzazione sulle difficoltà in materia.

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. Tel 0444.232210 E.mail fiscale@apindustria.vi.it.

CIRC.ADE 14/E: CREDITO IMPOSTA INVESTIMENTI (E ALTRI)

Con la circolare 14/E del 17/5/2022 l'AdE ha fornito una serie di chiarimenti con riferimento ai crediti d'imposta che hanno formato oggetto di disciplina nella legge di bilancio 2022. Il principale (favorevole) chiarimento riguarda indubbiamente il plafond relativo alla proroga per il triennio 2023-2025 del bonus investimenti di cui alla L. 178/2020.

Nel rinviare per gli approfondimenti alla circolare citata¹, sintetizziamo il punto di maggiore interesse.

Plafond 2023-25 credito imposta investimenti 4.0

Com'è noto la legge di bilancio 2022 ha prorogato il credito d'imposta di cui alla L. 178/2021 anche per il **triennio 2023-2025**, salvo prevedere il massimale a scalare indicato nella scheda a seguire. Con la circolare 14/E l'AdE (§ 1), assorbendo i dubbi in materia, ha chiarito che detto massimale (20 milioni massimo) **è da "intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio"**. Vale altresì la "finestra lunga" al 30/6/2026 a condizione che entro il 31/12/2025 si concluso il contratto e pagato un acconto di almeno il 20%.

Credito imposta investimenti – novità LdB 2022				
BENI MATERIALI NUOVI 4.0 TABELLA A				
Art. 1 cc 44 L. 234/2021				
Introdotta proroga dal 2023 al 2025 con riduzione %; Introdotta plafond unico				
Investimenti	Dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (o 30 giugno 2021) – L. 160/2019	Dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o 30 giugno 2022) – L. 178/2020 c. 1056	Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o 30 giugno 2023) – L. 178/2020 c. 1057	2023 – 2024 – 2025 (o 30 giugno 2026) c. 1057-bis NOVITÀ
Beni materiali 4.0 di cui all'Allegato A della L. 232/2016	Credito d'imposta nella misura del: ✓ 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni ✓ 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni	Credito d'imposta nella misura del: ✓ 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni ✓ 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni ✓ 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni Leggasi 31/12/2022 post novità milleproroghe	Credito d'imposta nella misura del: ✓ 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni ✓ 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni ✓ 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni	✓ 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro ✓ 10% per investimenti dai 2,5 ai 10 milioni di euro ✓ 5% per investimenti dai 10 ai 20 milioni di euro Limite: fino a 20 milioni di Euro. Plafond unico triennale? No, per anno (circ. 14/E/2022)
F24: cod. tributo 6936 (L. 178/2020); codice tributo 6933 (L. 160/2019) Fruizione in 3 quote annuali (dall'interconnessione)				

Altri argomenti

¹https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/Circolare+14+del+17_5_22+crediti+d%27imposta_.pdf/fcb6471f-fbd5-4bd7-7288-cda7bd183076

La circolare analizza poi nel dettaglio la proroga e le misure (fino al 2031) del **credito d'imposta ricerca e sviluppo**, l'incentivo per le fondazioni bancarie per i versamenti al fondo per contrasto della povertà educativa minorile, il credito d'imposta per la quotazione delle PMI, il tax crediti librerie ed il bonus acqua potabile.

CREDITO IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA – CIRC. ADE 13/E/2022

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica con il c.d. "Decreto Sostegni-ter", il c.d. "Decreto Energia" e il c.d. "Decreto Crisi Ucraina" sono stati previsti specifici crediti d'imposta connessi alle spese sostenute per l'energia elettrica consumata dalle imprese "energivore" / "non energivore" nel primo e secondo trimestre 2022.

Il credito d'imposta è previsto:

- per le energivore con riferimento al 1° e 2° trimestre 2022;
- per le non energivore, per il 2° trimestre 2022.

In data 13/05/2022 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E¹ contenente una serie di chiarimenti in materia.

La circolare precisa, fra le altre, che per fruire dei benefici previsti per le energivore, è necessario che l'impresa risulti regolarmente (e definitivamente) iscritta nell'elenco di cui all'articolo 6 del DM 21/12/2017, dell'anno 2022, ossia quelle che include il periodo oggetti di agevolazione.

Per le non energivore, ferme restando le condizioni della norma, il beneficio può spettare a quelle "dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW".

¹https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4419702/circolare_13_maggio_2022.pdf/3110a938-374d-fd07-f310-10bcc087834a

DL 4, 17, 20 e 50: CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS

Con la conversione in legge del decreto Ucraina (DL 21/2022) e l'introduzione del nuovo DL aiuti (DL 50 del 17/5/2022)¹ sono state rafforzate le misure dei crediti d'imposta straordinari previsti dal Sostegni-ter, dal decreto energia e dal citato decreto Ucraina per contrastare gli effetti economici del caro energia e della guerra in Ucraina. Per le "gasivore", è stato altresì introdotto un credito d'imposta anche per il 1° trimestre 2022. Riportiamo, a seguire, la mappa aggiornata per le misure di interesse delle imprese.

Crediti imposta consumi energia elettrica		
1 Art. 15 DL 4/2022 (Sostegni-ter)	2 Art. 4 DL 17/2022 (decreto Energia)	3 Art.3 DL 21/2022 (decreto Ucraina)
Imprese energivore ² con costo per kWh componente energia media 4° trim. 2021 > 30% rispetto a media 4° trim. 2019	Imprese energivore ² con costo per kWh componente energia media 1° trim. 2022 > 30% rispetto a media 1° trim. 2019	Altre imprese con contatore ≥ 16,5 KW e costo per kWh componente energia media 1°trim.2022 > 30% rispetto a media 1° trim. 2019
↓	↓	↓
20% Spese componente energia acquistata e utilizzata nel 1° trim.2022 (c.trib.6960)	20% 25% Spese componente energia acquistata e utilizzata nel 2° trim. 2022 (c.tributo 6961)	12% 15% Spese acquisto energia utilizzata nel 2° trim. 2022 (c.tributo 6963)

I primi chiarimenti ufficiali in merito ai crediti d'imposta energia elettrica di cui ai punti 1, 2 e 3 sono stati forniti dall'AdE con circolare n. 13/E del 13/5/2022 (pubblicata su Apiweekly 202205N3).

Crediti imposta consumi gas usi diversi da termotecnici		
4 Art. 15.1 DL 4/2022 introdotto da art. 4 DL 50	5 Art. 5 DL 17/2022 (decreto Energia)	6 Art.4 DL 21/2022 (decreto Ucraina)
Imprese "gasivore" ³ con attività e consumo non inferiore al 25% volume ex art. 3 DM	Imprese "gasivore" ⁵ con attività e consumo non inferiore al 25% volume ex art. 3 DM 541/2021	Altre imprese

¹ In corso di conversione.

² Secondo il DM 21/12/2017 che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno.

³ Imprese a forte consumo di gas naturale che opera nei settori dell'allegato 1 del DM 541/2021.

541/2021		
↓	↓	↓
		
10%	15% 20% 25%	20% 25%
Spese acquisto gas consumato nel 1° trim. 2022 per usi diversi da termotecnici	Spese acquisto gas consumato nel 2° trim. 2022 per usi diversi da termotecnici (c.trib. 6962)	Spese acquisto gas consumato nel 2° trim. 2022 per usi diversi da termotecnici (c.trib. 6964)

Riportiamo a seguire:

- una sintesi delle novità introdotte dal DL 17 (convertito in legge)¹;
- una sintesi delle novità introdotte dal DL 21 (convertito in legge)²;
- una sintesi delle novità introdotte dal DL 50 (in corso di conversione)
- i testi delle normative citate.

*** DL 17 ENERGIA (CONVERTITO) ***

2

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE ENERGIVORE (ART. 4 DL 17)

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico a favore delle imprese "energivore" è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per la componente energetica **nel secondo trimestre 2022**.

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese "energivore" (con consumo maggiore di 1 gW/h all'anno) di cui al Decreto MISE 21.12.2017, i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

Il beneficio spetta, in particolare, alle imprese che:

- **operano nei settori degli Allegati 3** (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e **5** (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) delle Linee guida CE³;
- non rientrano fra quelle di cui al punto precedente, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 / 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il credito d'imposta è pari al **20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Leggasi 25%,
se per effetto
art. 5 co.1 DL
21/2022

¹ In collaborazione con Centro Studi Seac – Info Azienda maggio 2022.

² In collaborazione con Centro Studi Seac – Info Azienda aprile 2022.

³ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628\(01\)&from=ITA](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=ITA)

Il beneficio è riconosciuto anche alle imprese che hanno **prodotto e autoconsumato energia** nel secondo trimestre 2022, per le quali l'aumento del costo per kW/h è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili fossili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione dell'energia elettrica.

Per tali imprese il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo unico convenzionale dell'energia elettrica (PUN) pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Merita evidenziare che l'art. 15, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" prevede per le imprese in esame un analogo bonus riferito alle spese sostenute nel primo trimestre 2022 in presenza di un incremento del costo per kW/h del quarto trimestre 2021.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 con il codice tributo "6961";
- **non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

5

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE GASIVORE (ART. 5 DL 17)

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese a forte consumo di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è confermato il riconoscimento di un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 15% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Al fine dell'accesso al bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese "a forte consumo di gas naturale" che:

- **operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1** del Decreto MiTE 21.12.2021¹ (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);

Leggasi
20%, per
effetto art. 5
co. 2 DL
21/2022
25% per
effetto art. 2

¹https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/dm_541_21_12_2021.pdf

- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



Per ottenere 1 gWh considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel mod. F24 con il codice tributo "6962";
- non è soggetto ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- non è **tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa.



Il credito d'imposta è **cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

*** DL 21 – UCRAINA (CONVERTITO) ***

3

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO ELETTRICITÀ (ART. 3 DL 21)

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese **non "energivore"** dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 12% delle spese sostenute** per la componente energetica **acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022**.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Come sopra accennato, possono accedere all'agevolazione in esame le imprese:

Leggasi

15% per
effetto art.
2 co 3 DL

- **diverse da quelle "energivore"** di cui al Decreto MISE 21.12.2017 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia");
- dotate di contatori con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW;
- i cui costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del **primo trimestre 2022** al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kW/h superiore al 30%** relativo al primo trimestre 2019.

Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
 - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo o utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

6

CREDITO D'IMPOSTA AUMENTO COSTO GAS NATURALE (ART. 4 DL 21)

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese che consumano gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici è riconosciuto un beneficio, sotto forma di credito d'imposta, **pari al 20% delle spese sostenute** per l'acquisto del gas naturale **consumato nel secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento**

Leggasi
25% per
effetto art. 2
co 1 DL

superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019.

Soggetti beneficiari del credito d'imposta

Possono accedere al bonus in esame le **imprese diverse da quelle "a forte consumo di gas naturale"** di cui all'art. 5, DL n. 17/2022 (per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal DL n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia").

Caratteristiche del credito d'imposta

L'agevolazione in esame:

- è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, tramite il mod. F24, **entro il 31.12.2022**;
- **non è soggetta ai limiti di:**
 - € 2.000.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti;
 - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI;
 - **non è tassata** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
 - **non rileva** ai fini del rapporto di deducibilità degli **interessi passivi / componenti negativi**;
 - **è cumulabile** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito / base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo.

Cedibilità del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è **cedibile ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari. **Non è possibile effettuare cessioni parziali.**



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo di cui all'art. 106, TUB / società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

RATEIZZAZIONE BOLLETTE FORNITURE ENERGETICHE (ART. 8 DL 21)

Al fine di contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi delle forniture energetiche (energia elettrica / gas naturale), è prevista la possibilità per le imprese di **rateizzare fino a 24 rate mensili** quanto dovuto per i **consumi energetici di maggio e giugno 2022**.

Possono accedere alla rateizzazione in esame le **imprese clienti finali** di energia elettrica e di gas naturale aventi sede in Italia.



La rateizzazione va **richiesta al soggetto fornitore** dell'energia elettrica / gas naturale.

CESSIONE BONUS IMPRESE ENERGIVORE E GASSIVORE (ART. 9 DL 21)

Il Decreto stabilisce espressamente che anche il credito d'imposta dell'articolo 15 del D.L. 4/2022 e per quelli degli articoli 4 e 5 del D.L. 17/2022:

- **vanno utilizzati entro il 31.12.2022;**
- **non** possono essere **ceduti parzialmente;**
- **sono cedibili ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito / altri intermediari finanziari.



Al fine della cessione del credito è necessario **richiedere il visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al bonus a un soggetto abilitato (dottore commercialista / esperto contabile, consulente del lavoro, responsabile assistenza fiscale di un CAF imprese, ecc.).

Dopo la prima cessione "libera", ossia a qualsiasi soggetto, il credito può essere oggetto di **2 ulteriori cessioni esclusivamente** a favore di:

- **banche e intermediari finanziari iscritti all'Albo** di cui all'art. 106, TUB / **società appartenenti a un gruppo bancario** iscritto all'Albo di cui all'art. 64, TUB;
- **imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia** ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.

In altre parole, il cessionario che ha ricevuto il credito a seguito della prima cessione **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati. Questi ultimi possono procedere con **un'ulteriore cessione** sempre nell'ambito del **settore bancario / assicurativo** o **utilizzarlo entro il 31.12.2022**, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

*** DL 50 – DECRETO AIUTI (IN CORSO DI CONVERSIONE) ***

INCREMENTO BONUS CONSUMO ENERGIA ELETTRICA / GAS NATURALE
(ART. 2 DL 50)

La norma rafforza la misura percentuale dei crediti d'imposta già previsti dall'art. 5, DL n. 17/2022 (c.d. "Decreto Energia") nonché dall'art. 3 e dall'art. 4, DL n. 21/2022 (c.d. "Decreto Ucraina"). Vedi crediti d'imposta individuati nella tavola in prima pagina rispettivamente con il n. 5, il n.3 e il n. 6.

4

CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE "GASIVORE" PRIMO TRIMESTRE 2022
(ART. 4 DL 50)

Il decreto introduce un credito d'imposta, **pari al 10%** delle spese sostenute per l'acquisto del **gas naturale consumato, anche nel primo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare del bonus è necessario che il prezzo del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME), abbia **subito un incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio dell'ultimo trimestre 2019.

Possono accedere al bonus in esame le imprese *"a forte consumo di gas naturale"* c.d. "gasivore" che:

- **operano in uno dei settori di cui all'[Allegato 1](#)** del Decreto MiTE 21.12.2021 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato, nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici **non inferiore al 25%** del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1 gWh/anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.



Per ottenere 1 gWh considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc sono necessari 94.582 Smc, di conseguenza per accedere al bonus in esame è necessario un consumo di almeno 23.645,5 Smc.

Allegati testi normativi

Art. 15 D.L. 4/2021 (Sostegni-ter)
Art. 4 e 5 D.L. 17/2022 (decreto Energia)
Art. 3 e 4 D.L. 21/2022 (decreto crisi Ucraina)
Art. 2 e 4 D.L. 50/2022 (decreto aiuti)

Titolo III

Art. 15.

*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese energivore (1)*

Versione: 2

Entrata in vigore: 29 marzo 2022

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media dell'ultimo trimestre 2021** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento** delle **spese** sostenute per la **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel **primo trimestre 2022**.[\(2\)](#)

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 540 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 405 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto

legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario;

b) quanto a 24,11 milioni di euro mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle misure agevolative indicate all'articolo 18, comma 1;[\(3\)](#)

c) quanto a 110,89 milioni di euro ai sensi dell'articolo 32.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito del predetto monitoraggio, l'utilizzo complessivo del credito di imposta di cui al comma 1 risulti inferiore alla spesa indicata al comma 3, la differenza è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ai pertinenti capitoli dei ministeri interessati.[\(2\)](#)

Note:

(1) Sull'utilizzabilità e la cedibilità dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(2) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

(3) Lettera così modificata dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25.

Titolo I

Capo I

Art. 4.

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle

imprese energivore (1)

Entrata in vigore: **2 marzo 2022**

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui **costi per kWh della componente energia elettrica**, calcolati sulla base della **media del primo trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un **incremento del costo per kWh (3) superiore al 30 per cento** relativo al **medesimo periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **20 per cento delle spese** sostenute per la **componente energetica** acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**. (2) (3)

Leggasi **25%**,
se per effetto
art. 4 co.1
D.L.21/2022

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il

credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022. (4)

Note:

(1) Sull'utilizzabilità e la cedibilità dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(2) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 5, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

(4) [Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.](#)

Art. 5.

*Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle
imprese a forte consumo di gas naturale (1)*

Entrata in vigore: **2 marzo 2022**

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **15 per cento** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, **consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al **primo trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al **medesimo trimestre dell'anno 2019**. (2)

Leggasi
20%, per
effetto art. 5
co. 2 D.L.
21/2022
25% per
effetto art. 2

2. Ai fini del presente articolo **è impresa a forte consumo di gas naturale** quella che opera in uno dei settori di cui all' allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all' articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Note:

(1) Sull'utilizzabilità e la cedibilità dei crediti di imposta di cui al presente articolo vedi l'art. 9, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

(2) Per la rideterminazione del contributo di cui al presente comma vedi l'art. 5, comma 2, D.L. 21 marzo 2022, n. 21.

Titolo II

Art. 3.

*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per
l'acquisto di energia elettrica*

Entrata in vigore: **22 marzo 2022**

1. Alle imprese dotate di **contatori** di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, pari al 12 per cento della **spesa** sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della **media riferita al primo trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al **medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Leggasi **15%**
post art. 2
D.L.
50/2022

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 863,56 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo II

Art. 4.

*Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per
l'acquisto di gas naturale*

Entrata in vigore: **22 marzo 2022**

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, pari al 20 per cento della **spesa** sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **secondo trimestre solare dell'anno 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30 per cento** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Leggasi **25%**
post art. 2
D.L. 50/2022

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo

se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 237,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Titolo III

Capo I

Art. 9.

*Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e
alle imprese a forte consumo di gas naturale*

Entrata in vigore: 22 marzo 2022

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Titolo I

Capo I

Art. 2.

Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di

energia elettrica e di gas naturale

Entrata in vigore: 18 maggio 2022

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 59,45 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 235,24 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

3. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 12 per cento è rideterminato nella misura del 15 per cento.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 215,89 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

Titolo I

Capo I

Art. 4.

Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

Entrata in vigore: 18 maggio 2022

1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15.1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022). - 1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta**, pari al **10 per cento** della **spesa** sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **primo trimestre solare dell'anno 2022**, per **usi energetici diversi dagli usi termoelettrici**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche

della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge n. 34 del 2020.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 427,10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

ESTERO

EGITTO: NOVITÀ SULL'EMISSIONE DI L/C PER L'IMPORT DI DETERMINATE MERCI

La Banca Centrale d'Egitto (CBE) ha fatto circolare presso le banche egiziane alcune nuove indicazioni riguardanti l'emissione dei Crediti documentari L/C.

Nel dettaglio, indicativamente dalla fine di marzo 2022, **le banche egiziane possono emettere L/C per il pagamento delle merci in importazione sotto elencate solo dopo aver ricevuto approvazione dalla CBE.**

La lista, ripresa dal documento della CBE, è la seguente:

- 1- Finished cars
- 2- Mobiles and accessories
- 3- Vegetables, plants, seeds, and tubers
- 4- Fresh fruit
- 5- Coco
- 6- Pearls and jewelry
- 7- TVs and electric appliances
- 8- Children' toys
- 9- Ready-made garments
- 10- Heavy equipment (trucks, bulldozers, winches...etc.)
- 11- Used tyers
- 12- Any used object (furniture, etc.)

Pertanto, in mancanza, ad oggi, di una circolare ufficiale, si consiglia ai venditori/esportatori di verificare previamente con il proprio cliente/importatore egiziano la possibilità di ricevere una L/C per il pagamento delle merci in parola.

BREXIT: SLITTAMENTO DEI CONTROLLI DOGANALI

Il governo britannico ha annunciato che i controlli sulle importazioni di beni dell'UE previsti per il 1° luglio 2022 non saranno introdotti quest'anno.

Essi includono:

- Ulteriori controlli sanitari e fitosanitari (SPS) sulle importazioni UE attualmente a destinazione da sostenere al posto di controllo di frontiera (BCP);
- Dichiarazioni di sicurezza sulle importazioni UE;
- Ulteriori certificazioni sanitarie e controlli SPS per le importazioni UE;
- Divieti e restrizioni sull'importazione di carni refrigerate dall'UE.

In autunno, il governo pubblicherà un Target Operating Model ovvero un Modello Operativo Obiettivo che **definerà il nuovo regime di controlli all'importazione alla frontiera e punterà alla fine del 2023 come data di introduzione.**

I controlli che sono già stati introdotti rimarranno in vigore.

Le categorie di prodotti specifiche sono le seguenti:

- Animali e prodotti animali
- Prodotti alimentari e bevande
- Animali vivi e prodotti germinali secondo la direttiva Balai
- Prodotti composti
- Prodotti alimentari biologici
- Pesce
- Uova
- Sottoprodotti di origine animale e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale • Luppolo e prodotti a base di luppolo
- Pollame
- Frutta fresca e verdure
- Piante e prodotti vegetali

Fonte: Helpdesk Brexit – ICE Londra <https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Flash%20news%20N.%2038.pdf> e <https://questions-statements.parliament.uk/written-statements/detail/2022-04-28/hcws796>

AVVISO AGLI IMPORTATORI DI PRODOTTI TESSILI DAL BANGLADESH

La Commissione UE ha pubblicato nella GUUE serie C166 del 20.4.2022 il seguente **Avviso agli importatori**:

Importazioni di prodotti tessili dal Bangladesh nella Comunità

Con un avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008, pag. 8, la Commissione ha consigliato agli operatori dell'Unione europea che dichiarano e/o presentano prove documentali dell'origine dei prodotti tessili di cui ai capitoli 61 e 62¹ del SA provenienti dal Bangladesh di prendere tutte le debite precauzioni, in quanto sussistevano ragionevoli dubbi in merito all'origine dei prodotti per i quali è chiesta l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale SPG. L'immissione in libera pratica delle merci suddette può determinare l'insorgenza di un'obbligazione doganale e dar luogo ad una frode ai danni degli interessi finanziari della Comunità.

Sulla base delle informazioni disponibili, i ragionevoli dubbi di cui sopra non sono più suffragati da alcun elemento di prova che dimostri il persistere dei rischi sottostanti.

Inoltre, dal 1° gennaio 2021, tutti gli esportatori dei paesi beneficiari dell'SPG che esportano nell'ambito dell'SPG applicano il sistema di autocertificazione REX e, di conseguenza, rilasciano attestazioni di origine come unica prova documentale per richiedere l'origine preferenziale.

I certificati di origine «Form A» non possono più essere rilasciati dalle autorità governative dei paesi beneficiari dell'SPG. L'avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta ufficiale C 41 del 15 febbraio 2008 è pertanto divenuto privo di oggetto per quanto riguarda le partite dei prodotti in questione dichiarate per l'immissione in libera pratica a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, ed è pertanto revocato.

¹ Ndr: capitolo 61 – Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto; capitolo 62 – Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o a uncinetto

MODIFICATO IL REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING SULL'IMPORT DI ACCESSORI PER TUBI

Premessa

Con il Regolamento (UE) 2022/95¹ del 24.1.2022 la Commissione UE ha istituito, dal 26.1.2022, un **dazio antidumping definitivo del 58,6%** sulle importazioni di **accessori per tubi** (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), **di ferro o di acciaio** (escluso l'acciaio inossidabile), **il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm**, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19 ed ex 7307 99 80 (codici TARIC 7307 93 11 91, 7307 93 11 93, 7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99, 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 e 7307 99 80 98) e **originari della Repubblica popolare cinese**.

L'art. 2 del regolamento in parola **ha esteso il dazio** alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 80 92) **spediti da Taiwan** (codice addizionale TARIC A 999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, *eccetto gli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).*

Modifica

Con il Regolamento (UE) 2022/674² del 22 aprile 2022 l'art. 2 del Regolamento (UE) 2022/95 è stato **sostituito** dal seguente:

Il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori (attualmente classificati con i codici TARIC: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 80 92) spediti da Taiwan (codice addizionale TARIC A999), indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di Taiwan o meno, ***eccetto gli accessori prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099).***

Il Regolamento 2022/674 ha **effetto retroattivo dal 26.1.2022** e pertanto le autorità doganali degli Stati membri correggeranno le dichiarazioni doganali accettate dal 26.1.2022 **risuotendo retroattivamente i dazi antidumping sulle importazioni degli accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100).**

¹ REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/95 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0095&from=IT>

² REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/674 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2022 che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0674&from=IT>

RETTIFICA DELLA TARIFFA DOGANALE 2022

Come noto, ogni anno l'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87, che contiene la Nomenclatura Combinata (NC – voci doganali a 8 cifre), viene aggiornato entro il mese di ottobre, con validità per l'anno successivo.

L'aggiornamento si rende necessario per stare al passo con i nuovi prodotti e gli sviluppi tecnologici delle merci.

L'aggiornamento ha validità 1° gennaio – 31 dicembre.

Può accadere che nel corso dell'anno l'allegato I aggiornato venga rettificato, come è il caso pubblicato nella GUUE L119 del 21.4.2022 che riporta quanto segue:

- in corrispondenza del codice **NC 4016 93 00** deve ora leggersi «**Guarnizioni**» anziché «Giunti»;
- in corrispondenza del codice **7011** deve ora leggersi «**Involucri di vetro, compresi i bulbi ed i tubi, aperti, e loro parti, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:**» anziché «Lampadine e involucri tubolari, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per lampade elettriche e sorgenti luminose, tubi catodici o simili:»
- in corrispondenza del codice **NC 8539 90 10** deve ora leggersi «**Basi**» anziché «Zoccoli»

La tariffa sempre aggiornata è disponibile nel sito dell'Agenzia Dogana Monopoli al link <https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/> >> *Nomenclature* >> *Taric* >> *Indice Taric*

DIVIETO DI ESPORTARE BENI DI LUSO IN RUSSIA: ULTERIORI CHIARIMENTI DELLA COMMISSIONE

A seguito dell'aggressione russa all'Ucraina l'UE, come noto, ha introdotto restrizioni nei confronti della Russia, tra le quali vi è il **divieto di esportazione dei beni di lusso** elencati nell'allegato XVIII del Regolamento 833/2014 come modificato dall'art. 3 nonies del Regolamento 2022/428:

Articolo 3 nonies

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato XVIII a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ai beni di lusso elencati nell'allegato XVIII nella misura in cui il loro valore sia superiore a 300 EUR per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri o dei paesi partner in Russia o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

La Commissione UE ha già avuto modo di chiarire i concetti di "valore" e "articolo", ripresi nell'Avviso dell'Agenzia Dogane Monopoli del 28.3.2022¹, e ora, con ulteriore Avviso² in data odierna, viene fornito il seguente ulteriore chiarimento:

Circa i beni di lusso contenuti al punto 17) della nota esplicativa dell'allegato XVIII "Veicoli, escluse le ambulanze, per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50.000 EUR, comprese teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette, di valore unitario superiore a 5.000 EUR, loro accessori e pezzi di ricambio" e con particolare riferimento agli accessori e ai pezzi di ricambio, la disposizione dev'essere applicata come segue:

- *gli accessori e i pezzi di ricambio di valore pari o inferiore a 300 euro per articolo non sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies;*

- *gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che non sono destinati all'uso dei veicoli e delle pertinenze anche ivi elencate non sono soggette alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies. Ciò significa, ad esempio, che il divieto non si applica agli accessori e pezzi di ricambio di veicoli di valore pari o inferiore a 50 000 EUR;*

- *gli accessori e ricambi di cui al punto 17 dell'allegato XVIII di valore superiore a 300 euro che sono destinati all'uso dei veicoli e degli apparecchi ivi elencati sono soggetti alle restrizioni previste dall'articolo 3 nonies.*

Il chiarimento è comunque consultabile al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/fa_qs-sanctions-russia-customs_en.pdf >> 18. NEW

¹ <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/36461000/Avviso+20220329+beni+di+lusso.pdf/141b0630-7ede-c491-86ba-9203b3281bee?t=1648556837617>

²

<https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6262318/Beni-lusso-rettifica-17052022.pdf/9571ad89-45a9-e59b-c67b-9ba93e32dbca?t=1652792057044>

EGITTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI PER I PAGAMENTI DALL'EGITTO

Nelle ultime settimane sono pervenute in Associazione alcune richieste di chiarimenti sui pagamenti dall'Egitto relativi ad esportazioni di merci verso questo paese.

In effetti, dallo scorso mese di febbraio è intervenuta una novità.

Più precisamente, dal 22 febbraio u.s. le banche egiziane, su indicazione della Banca Centrale d'Egitto (BCE) possono **pagare le importazioni di beni solo tramite apertura di credito documentario**.

La nuova disposizione prevede alcune **eccezioni**, che sono qui elencate:

- filiali di società straniere e società affiliate a società straniere per importazioni solo dalla società madre e dai suoi gruppi;
- spedizioni in arrivo con posta celere;
- spedizioni di valore fino a USD 5000, o equivalente in altre valute;
- farmaci, vaccini e loro sostanze chimiche, cornee umane, forniture mediche e per laboratori medici;
- i seguenti prodotti alimentari: tè, carne, pollame, pesce, frumento, olio, latte in polvere, alimenti per lattanti, fagioli, lenticchie, burro, mais;
- inputs e materie prime a scopo produttivo.

LAVORO**MISURE ANTI COVID NEI LUOGHI DI LAVORO DAL 1°
MAGGIO: STOP AL GREEN PASS, RIMANGONO LE
MASCHERINE**

Col mese di maggio viene meno l'obbligo di esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro (salvo alcuni casi). Le mascherine sarà necessario continuare a indossarle.

Archiviato il Green Pass dal 1° maggio 2022

Pare proprio che il famigerato **Green Pass**, il possesso e l'esibizione del quale sono necessari per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre scorso, sarà **abbandonato dal 1° maggio** prossimo: lo prevedono gli artt. 6 e 8 del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, in corso di conversione in legge. Le norme richiamate stabiliscono infatti, che la certificazione verde COVID-19 sia indispensabile per l'accesso al lavoro fino al 30 aprile e tale disposizione non ha subito mutamenti. Ricordiamo anche che dalla data di entrata in vigore del Decreto-legge appena richiamato (25 marzo 2022), era richiesta la versione base del Green Pass (per vaccino, guarigione o tampone) anche per gli ultracinquantenni.

L'obbligo di esibire il Green Pass viene meno per *quasi* tutti i lavoratori pubblici e privati, compresi i settori della scuola, della difesa e della sicurezza, nonostante per queste ultime categorie, così come per gli ultracinquantenni, permanga l'obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.

Solo per il personale medico e sanitario, nonché per quello impiegato nelle strutture residenziali sociosanitarie per anziani, che è soggetto all'obbligo vaccinale fino al 31 dicembre 2022, l'esibizione del Green Pass rafforzato (per vaccino o guarigione) resta obbligatoria anche dopo il 1° maggio.

Mascherine

Le novità più attese riguardavano gli strumenti di protezione delle vie respiratorie negli ambienti chiusi, ma come vedremo nei luoghi di lavoro sarà opportuno continuare a utilizzarle.

Il D.L. 24/2022 già menzionato, stabiliva infatti l'obbligo di indossare le mascherine in tutti i luoghi chiusi (compresi i luoghi di lavoro, ma escluse le abitazioni private) su tutto il territorio nazionale, fino al 30 aprile 2022. Dopo tale data l'aspettativa era di abbandonare anche questo mezzo di protezione.

Sulla problematica interviene l'**Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022**, che recepisce alcuni emendamenti apportati al D.L. 24/2022 nell'iter della conversione in legge.

L'Ordinanza, valida dal 1° maggio e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 24/2022, ma comunque non oltre il 15 giugno 2022, stabilisce sinteticamente quanto segue:

- obbligo di indossare mascherine FFP2 per l'accesso a mezzi di trasporto pubblici: aerei, navi e traghetti interregionali, treni a lunga percorrenza, autobus che collegano più di due regioni, mezzi del trasporto pubblico locale o regionale, mezzi del trasporto scolastico;
- obbligo di indossare mascherine FFP2 per l'accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi chiusi (sale teatrali, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi sportivi indoor);
- obbligo di indossare mascherine di qualsiasi tipo (anche chirurgiche) per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di strutture sanitarie e sociosanitarie, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice e strutture analoghe.

Per quanto riguarda i rimanenti luoghi chiusi, pubblici o aperti al pubblico, l'Ordinanza ministeriale si limita a **raccomandare l'utilizzo delle mascherine**, al fine di mantenere un presidio di lotta al virus, che continua a circolare con numeri degni di nota.

Tra gli ambienti chiusi, pubblici o aperti al pubblico, possiamo ad esempio annoverare i negozi, i supermercati, i ristoranti e i bar; in questi luoghi le mascherine si potranno togliere, anche se vale la raccomandazione alla prudenza e l'invito a utilizzarla nelle situazioni a rischio di assembramento.

Ma come regolarsi nei luoghi di lavoro?

Nei luoghi di lavoro è necessario considerare due disposizioni di diverso valore, ma altrettanto impegnative.

La prima è una norma di legge, ossia l'art. **29-bis del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23¹**, tutt'ora in vigore, che così recita: *"1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni [...]"*

La seconda è una norma contrattuale, ossia proprio il **Protocollo condiviso²** citato nella norma di legge, che come tutti i contratti *"[...] ha forza di legge tra le parti [e] Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge"³*. Ebbene, il 6 aprile 2022, i firmatari del Protocollo, alla presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e della Salute, hanno ribadito la vigenza e la validità dell'accordo (che non contempla una scadenza precisa), impegnandosi peraltro a rivederlo una volta verificato l'andamento della pandemia. Ciò che rileva nel nostro caso è che il Protocollo stabilisce tuttora come **obbligatorio l'uso di mascherine** chirurgiche o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro**, al chiuso o all'aperto⁴.

Il combinato disposto delle due disposizioni, la norma di garanzia sulla salute dei lavoratori (art. 2087 C.C.) e la norma pattizia, suggerisce di considerare ancora **obbligatorio indossare le mascherine nei luoghi di lavoro**: a tale scopo risulterà necessario specificare tale incombenza, integrando il Regolamento disciplinare aziendale.

Una modifica del Protocollo in parola sull'obbligo di indossare le mascherine, che dovesse intervenire nel prossimo futuro, comporterà ovviamente una sostanziale revisione delle argomentazioni appena esposte.

Allegati:

- [Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022](#)

¹ Convertito in Legge 5 giugno 2020, n. 40

² Da ultimo riformulato in data 6 aprile 2021 e siglato pressoché da tutte le associazioni datoriali e sindacali, compresa Confimi Industria

³ Art. 1372 del Codice Civile

⁴ Paragrafo 6, alinea 2

SOLIDARIETA' COL POPOLO UCRAINO: ACCORDO PER CONTRIBUTI VOLONTARI

Nei giorni scorsi è stato siglato un accordo nazionale tra CONFIMI INDUSTRIA e Cgil, Cisl, Uil con il quale le parti hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà nei confronti del popolo ucraino.

L'Accordo del 25 marzo 2022

Con questo accordo, datato 25 marzo ma perfezionato la scorsa settimana, al quale hanno aderito altre Confederazioni datoriali, si è convenuto di far confluire su di un unico conto corrente tutti i **contributi volontari** che le lavoratrici, lavoratori e le Aziende riterranno opportuno versare.

È stata individuata questa formulazione al fine di garantire la libera adesione all'iniziativa nonché il rispetto per quanti (lavoratori ed Aziende) hanno già posto in essere, con analoghe contribuzioni, forme di solidarietà con il popolo ucraino.

Si è previsto che la raccolta si svolga in un ampio lasso di tempo, ossia fino al 31 ottobre 2022, al fine di mantenere viva l'attenzione sul dramma rappresentato dalla guerra in Ucraina e dal flusso di profughi che ha causato.

Nel frattempo, sarà costituito tra le parti contraenti l'intesa un "Comitato di indirizzo" che avrà il compito di valutare le modalità di intervento umanitario verso il quale destinare i fondi raccolti.

Il conto corrente, denominato **"Fondo di solidarietà per il popolo ucraino"** sul quale far confluire i contributi volontari è istituito presso Banca Monte dei Paschi di Siena con il seguente codice IBAN: **IT90N0103003201000003300022**

Allegati:

- a) [accordo quadro sottoscritto da varie associazioni datoriali e sindacali](#)
- b) [accordo sottoscritto da Confimi Industria e Cgil Cisl Uil](#)

DISPONIBILITÀ DELLA STESURA DEFINITIVA DEL CCNL CONFIMI MECCANICA FIM CISL-UILM UIL DEL 7 GIUGNO 2021

Dal 16 maggio, il testo integrale del CCNL in oggetto è disponibile per le aziende sia in formato digitale che cartaceo.

Il testo integrale del CCNL

Si segnala che, a partire dal 16 maggio, il testo integrale del CCNL in oggetto è disponibile per le aziende sia in formato digitale che cartaceo. Quest'ultimo sarà disponibile per la spedizione dopo la metà del corrente mese.

Riteniamo opportuno ricordare che le aziende che applicano il CCNL CONFIMI MECCANICA-FIM CISL-UILM UIL, ai sensi dell'art. 84 del CCNL stesso, hanno l'obbligo di distribuirne una copia per ogni lavoratore in forza.

Lavoratori già in forza alla data del 7 giugno 2021

Ai lavoratori già in forza alla data della firma del nuovo contratto è prevista la consegna della copia digitale del nuovo CCNL, personalizzata tramite impressione del Codice Fiscale del lavoratore. Le copie potranno essere acquisite, come di prassi, accedendo al sito www.contrattopmi.it e compilando i campi richiesti.

Segnaliamo che nelle scorse settimane è stata aggiunta una funzione per il caricamento massivo dei nominativi dei lavoratori tramite foglio excel, consentendo così un notevole risparmio di tempo.

Lavoratori assunti dopo il 7 giugno 2021

Per i lavoratori assunti dopo la data di firma del contratto, l'acquisto già effettuato del contratto di lavoro dal portale www.contrattopmi.it è efficace ai fini dell'adempimento contrattuale (anche se la copia fornita conteneva il testo del precedente contratto), quindi le imprese non dovranno riacquistarlo. Nei prossimi giorni verrà inviata, senza ulteriori costi, una copia digitale del CCNL a tutti i lavoratori per i quali risulta essere stato richiesto a portale a far data dal 7 giugno 2021.

Riduzione del costo del CCNL digitale

Il costo della copia digitale del CCNL si riduce, passando a 6 euro per le aziende associate al sistema Confimi.

Acquisto di copie cartacee

Alle aziende che preferiranno acquistare e distribuire ai lavoratori il contratto cartaceo verrà chiesto di fornire i Codici Fiscali relativi ai lavoratori per i quali vengono acquistati. Verrà quindi fornita una ricevuta che riporta tali dati e che varrà come prova di adempimento contrattuale nei confronti di ciascun lavoratore.

Il costo della copia cartacea del CCNL è di 10 euro per le aziende associate al sistema Confimi.

A LUGLIO UN'INDENNITÀ UNA TANTUM DI 200 EURO PER I LAVORATORI

Nella busta paga di luglio 2022 molti lavoratori dipendenti riceveranno da parte dello Stato una somma a titolo di **indennità una tantum pari a 200,00 euro**: verrà corrisposta per il tramite dei Datori di Lavoro, i quali potranno poi recuperare l'importo in compensazione con le denunce contributive.

Questa è la novità introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50¹, meglio noto come Decreto Aiuti, emanato al fine di contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi verificatosi in quest'ultimo periodo.

LAVORATORI DESTINATARI

Come si può leggere dall'articolo 31, comma 1, il bonus *una tantum* viene concesso solo ai lavoratori dipendenti con un reddito annuo inferiore a 34.996,00 euro².

La norma rinvia all'art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio n. 34 del 30 dicembre 2021, riconoscendo perciò l'indennità una tantum solo a quei lavoratori con una retribuzione imponibile che, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro.

Il legislatore ha poi fissato altre due condizioni ai fini della spettanza del suddetto *bonus*:

- il lavoratore dipendente deve aver beneficiato dell'esonero contributivo³ introdotto dall'art. 1, comma 121, della Legge di Bilancio per almeno una mensilità;
- il lavoratore dipendente deve dichiarare di non essere titolare delle prestazioni successivamente indicate⁴ all'articolo 32 del decreto-legge in trattazione.

In particolare il bonus non viene erogato a chi risulta già titolare:

- di un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000,00 euro;
- del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

A tali soggetti il bonus verrà riconosciuto d'ufficio dall'Istituto Previdenziale sempre a luglio 2022.

L'indennità, ai sensi dell'art. 32 del suddetto decreto, spetta, tra tutti, anche:

- ai lavoratori domestici (a domanda, viene erogata direttamente dall'INPS);
- ai soggetti disoccupati titolari di indennità di disoccupazione (viene erogata direttamente dall'INPS);
- ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e iscritti alla gestione separata dell'INPS, non titolari di altre pensioni e non iscritti ad altre forme obbligatorie, ma con

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 in data 17 maggio 2022 e in vigore dal 18 maggio 2022.

2 Il reddito annuo lordo di riferimento è lo stesso previsto per la riduzione prevista solo per l'anno 2022 dell'aliquota contributiva di 0,8 punti percentuali a carico del dipendente.

3 Per ulteriori approfondimenti, si confronti la nostra Apinforma n. 20220119MS1.

4 In particolare le prestazioni indicate ai commi 1 e 18.

un reddito annuo percepito nel 2021 che dev'essere inferiore a 35.000,00 euro (a domanda, viene erogata direttamente dall'INPS).

Destinatari sono anche i lavoratori intermittenti e i lavoratori stagionali di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 81/2015, nonché i lavoratori dello spettacolo: a tali soggetti il bonus di 200,00 euro viene riconosciuto a domanda e solo se nel corso del 2021 è stato percepito un reddito annuo inferiore a 35.000,00 euro, in presenza di almeno 50 giornate di lavoro.

L'INDENNITÀ

L'importo verrà riconosciuto nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 e spetterà ai lavoratori dipendenti già sopra menzionati per una sola volta: per questo motivo chi è titolare di più rapporti di lavoro riceverà esclusivamente un'unica volta l'indennità e, a parere dello scrivente, dovrà essere lo stesso lavoratore a scegliere il Datore di Lavoro che dovrà corrispondergliela.

Al comma 3 dell'art. 31 viene inoltre chiarito che l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

L'UTILIZZO COME CREDITO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO

Il comma 4 dello stesso articolo 31 prosegue indicando quale sia la modalità per recuperare l'indennità da parte dei Datori di Lavoro.

A differenza di quanto avvenuto, ad esempio, per il "bonus presenza" introdotto nel marzo 2020 dal decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. decreto Cura Italia) e che venne poi recuperato dalle Aziende con appositi codici tributi istituiti dall'Agenzia delle Entrate, le indennità una tantum di 200,00 euro che verranno corrisposte nel mese di luglio potranno essere utilizzate come credito e dunque in compensazione nelle denunce contributive.

Per ulteriori informazioni circa la modalità con cui si potrà utilizzare in compensazione il credito maturato nei confronti dello Stato, si rinvia necessariamente ai chiarimenti che fornirà l'Istituto nazionale della previdenza sociale con apposita circolare.

OPPORTUNITÀ E FINANZIAMENTI**BORSE DI STUDIO PER INCENTIVARE L'ISCRIZIONE DI STUDENTI DEL TERRITORIO AI CORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) ORGANIZZATI NELLA PROVINCIA DI VICENZA - Edizione 2022 (codice 22BS)**

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** promuove un bando per l'assegnazione di **n. 50 borse di studio** a favore degli studenti che si iscriveranno nell'**anno 2022 al primo anno dei corsi ITS** (Istruzione Tecnica Superiore).

Destinatari

Possono presentare domanda le persone residenti in provincia di Vicenza che intendono iscriversi nell'anno 2022 al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore (ITS-Academy) organizzato nella provincia di Vicenza (si veda elenco sul sito www.itsacademy-veneto.com).

Presentazione domande

Le domande di concessione della borsa di studio dovranno essere inviate via mail o PEC a partire dalle **ore 9.00 del 12 luglio 2022 e fino alle ore 21.00 del 12 ottobre 2022**. Il modulo di domanda sarà pubblicato nel sito camerale 15 giorni prima della fase di presentazione (indicativamente alle fine del mese di giugno 2022).

Entità del contributo

€1000 a fondo perduto a favore di n. 50 studenti residenti in provincia di Vicenza e regolarmente iscritti al primo anno di un corso ITS organizzato in provincia di Vicenza.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link: <https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=140>

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'**ufficio Orientamento al lavoro e alle professioni o l'Ufficio Punto Impresa Digitale** (PID) della CCIAA ai seguenti contatti:

e-mail orientamento@vi.camcom.it; – e-mail pid@madeinvicenza.it

BANDO FORMAZIONE LAVORO – ANNO 2022 (22FL)

La **CCIAA di Vicenza** promuove un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che ospitano in percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) studenti iscritti alla scuola secondaria di secondo grado (istituti tecnici, professionali e licei).

Sono finanziabili anche percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della Legge Regione Veneto 8/2017 (il sistema educativo della Regione Veneto), al fine di ospitare studenti dei Centri di Formazione Professionale (CFP).

Destinatari ammessi ed esclusioni

Possono fare richiesta di contributo le imprese di tutti i settori economici, aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Vicenza ed in regola con il pagamento del diritto annuale.

Sono escluse dal bando le imprese che risultano con lo stato domanda "ammessa" in graduatoria per il contributo relativo al Bando Formazione Lavoro 2021 (21FL) della CCIAA di Vicenza, anche se non hanno poi ricevuto effettivamente il contributo.

Entità del contributo

€ 1000 per ciascun soggetto ospitante e per ciascun studente ospitato. Nel caso in cui l'azienda ospiti due studenti, il contributo sarà di € 2000. Alla fine della liquidazione del contributo il soggetto ospitante dovrà rendicontare almeno 50 ore di tutoraggio per singolo percorso formativo e studente.

E' previsto un ulteriore contributo di € 200 nel caso di inserimento di studenti diversamente abili, indipendentemente dal numero degli stessi.

Alle aziende in possesso del rating di legalità sono attribuiti ulteriori € 200 che si sommano al contributo spettante.

Modalità di presentazione

Obbligo di presentazione TELEMATICA della domanda dal **19 maggio 2022 (ore 15.00) al 7 giugno 2022 (ore 15.00)**, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse stanziate.

Il bando è integralmente consultabile al seguente link:

<https://www.vi.camcom.it/it/bandi-contributivi-e-bandi-di-gara/bandi-contributivi-camera-vicenza/archivio-bandi?id=141>

INCENTIVI PER ELETTRONICA INNOVATIVA - MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Si segnala che dal **29 aprile e fino al 16 maggio p.v.** è possibile presentare domanda, al Ministero dello Sviluppo Economico, per gli incentivi a favore delle imprese a sostegno della ricerca, progettazione e produzione di elettronica innovativa.

Per favorire gli investimenti nel settore e sviluppare una industria manifatturiera forte e competitiva, il ministro Giancarlo Giorgetti ha destinato i primi 10 milioni di euro di finanziamento, su 200 milioni complessivi stanziati per l'intervento Partenariati-Horizon Europe del PNRR, ai bandi emanati nel 2021 nell'ambito della iniziativa europea KDT-JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking).

La domanda di agevolazioni dovrà essere presentata in via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata [dgaii.div6@pec.mise.gov.it](mailto:dgiai.div6@pec.mise.gov.it) entro le **ore 17:00 del giorno 16 maggio 2022**.

Alleghiamo il testo del - [Decreto per la modalità di presentazione della domanda e la modulistica](#)

Per ulteriori informazioni rimandiamo al sito <https://www.mise.gov.it>

CORSO DI FORMAZIONE PER TUTOR AZIENDALI NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Segnaliamo che la **CCIAA di Vicenza** e l'**Ufficio Scolastico Territoriale** organizzano un percorso formativo gratuito dedicato al personale delle aziende che intendono ospitare studenti in attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (**PCTO**).

Il calendario degli incontri, gli obiettivi del corso e le modalità d'iscrizione sono disponibili all'indirizzo: <https://docs.google.com/forms/d/1>

La formazione sarà in modalità a distanza e la partecipazione è gratuita.

Termine ultimo per aderire all'iniziativa il 23 maggio 2022.

FORMAZIONE**WEBINAR: PAGAMENTI INTERNAZIONALI – COME
METTERE IN SICUREZZA I PROPRI CREDITI****31 maggio 2022 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00****Il corso si terrà in modalità a distanza (piattaforma ZOOM)**

Il percorso formativo si pone come obiettivo di favorire l'individuazione e la valutazione del rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l'estero attraverso la conoscenza degli strumenti di pagamento e di garanzia più efficaci al fine di mettere "in sicurezza" i propri crediti. Saranno analizzate caratteristiche e articolazione delle forme di pagamento e di garanzia in uso negli scambi internazionali, con particolare attenzione agli incassi documentari, ai crediti documentari e alle garanzie a domanda.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)**GLI INCOTERMS® 2020 CON FOCUS SULLE NOVITÀ****7 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.00****Il corso si terrà in presenza presso Centro Api Servizi (Galleria F. Crispi 45 - Vicenza).**

Programma:

- Presentazione ragionata della nuova Edizione degli Incoterms®
- Confronto con i termini della passata edizione con l'introduzione del DPU e della diversa ampiezza assicurativa tra CIF e CIP
- Polizza di carico e FCA : una nuova prospettiva per il trasporto marittimo
- I termini più adatti nelle negoziazioni con l'estero, sia in vendita che in acquisto, al riparo da rischi inutili
- Criticità degli acquisti CIF e delle vendite FOB
- Vantaggi delle vendite CIF e degli acquisti FOB
- DPU e spese di sbarco (THC)
- EXW e CMR: una vexata questio
- Cenni alla nuova normativa della Legge 29/12/2021 n° 233 che riguarda le modifiche che andranno adottate sulla figura degli Spedizionieri e sui nuovi limiti risarcitori dei vettori stradali.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni → [clicca qui](#)

SICUEZZA - AMBIENTE**BANDO ISI INAIL 2021**

Scadenza del termine per la condivisione del progetto con l'Organismo Paritetico Provinciale di Vicenza **31 maggio 2022 ore 18.00**

Le aziende che hanno sede legale o produttiva in Provincia di Vicenza, che concorrono al bando ISI INAIL 2021 e che intendano richiedere la condivisione del progetto da parte dell'OPP di Vicenza (Organismo Paritetico Provinciale Sicurezza e Ambiente, costituito da Confindustria Vicenza, **Apindustria Vicenza**, CGIL, CISL UIL), possono avanzare la loro richiesta sulla base della procedura concordata nei giorni scorsi dalle parti.

La **DELIBERA DEL 30 NOVEMBRE 2021 N. 364** Avviso pubblico ISI 2021 ha stabilito le risorse, le condizioni e le modalità di partecipazione al Bando ISI INAIL 2021 incentiva la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e dell'art. 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le iniziative premiali sono riservate alle imprese che investono in modelli organizzativi e misure innovative incrementali rispetto allo standard minimo previsto dalla legge.

I soggetti interessati concorreranno al riparto delle risorse mediante l'invio telematico delle istanze nel cosiddetto "click day". La data precisa del Click Day verrà comunicata dopo la pubblicazione delle regole tecniche il 12 settembre 2022.

LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO

È noto che il progetto di intervento è valutato sulla base di parametri fissati dall'Istituto, ai quali corrisponde un punteggio che deve raggiungere la soglia di ammissibilità di 120 punti. Ebbene, la condivisione del progetto da parte dell'Ente Bilaterale o dell'Organismo Paritetico previsto dall'art. 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs n. 81/2008, consente di conseguire 13 punti, che possono efficacemente contribuire a raggiungere la soglia di ammissibilità.

L'azienda con sede legale o produttiva a Vicenza, interessata a richiedere la condivisione del progetto da parte dell'OPP di Vicenza dovrà inoltrare una richiesta in tal senso **entro il 31 maggio 2022**, corredata dei seguenti documenti:

- comunicazioni/verbali di incontro/accordi attestanti l'avvenuta informazione e/o consultazione delle rappresentanze dei lavoratori costituite in azienda o, in mancanza di esse, delle organizzazioni sindacali di categoria;
- relazione scritta che dia evidenza del progetto e delle relative finalità di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori, delle quali si chiede la condivisione.

Nei 30 giorni successivi alla formale comunicazione da parte dell'INAIL dell'elenco cronologico dei soggetti ammessi al possibile beneficio, l'azienda dovrà fornire all'OPP la perizia giurata da parte di un professionista che asseveri i miglioramenti descritti nella relazione.

Le istanze di condivisione vanno trasmesse alla Segreteria dell'OPP, tramite PEC al seguente indirizzo: sindacale.aiv@pec.confindustriavicenza.it; la stessa comunicazione andrà inviata al seguente indirizzo: SicurezzaAmbiente@apindustria.vi.it